

**STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
LONGBOARD CREW ITALIA"**

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in Torino, via Goffredo Casalis n.35, un'associazione che assume la denominazione "Longboard Crew Italia associazione sportiva dilettantistica", in breve "L.C.I. a.s.d.


La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi.

Articolo 2 - L.C.I. asd è una libera associazione di fatto, apartitica, apolitica, con durata illimitata nel tempo, a carattere volontario e democratico e senza scopo di lucro; essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento dell'interesse collettivo. L'associazione si impegna a garantire e a promuovere le pari opportunità rispettando il suo statuto.

Articolo 3 - L'associazione si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle dello skateboard, longboard, surf skate, balance board, e gravity sport in generale.
- b) diffondere la cultura del longboard skate e pratiche affini, mediante l'organizzazione di manifestazioni sportive e/o culturali, in via diretta o collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;



- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Articolo 4- Il numero dei soci/e è illimitato. Possono essere soci/e dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli rispettando il presente statuto.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso/a come socio/a dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto all'ammissione da parte del Consiglio Direttivo non è ammesso appello. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal/dalla proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio/a. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio/a dà diritto:

- partecipare alla vita associativa che si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.
- a partecipare e/o collaborare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio, sia in termini di partecipazione che programmazione che fattiva realizzazione;
- a partecipare alla vita associativa quando maggiorenne, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne.

I soci/e sono tenuti/e:

- alla condivisione dei principi dello statuto e alla sua osservanza, del Regolamento Organico e delle delibere assunte dagli organi sociali;
- concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.



Articolo 7 - I soci/e sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8 - La qualifica di socio/a si perde per recesso, esclusione da parte del Consiglio Direttivo (da cui non è ammesso appello ad esclusione del Consiglio Direttivo stesso) o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio/a dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio/a:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso/a del versamento del contributo annuale per un periodo superiore ad un mese decorrente dalla data di emissione della tessera associativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e principi fondamentali dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le delibere prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione e-mail o mediante altro mezzo telematico purché con ricevuta di ritorno. Il socio/a interessato/a dal provvedimento, ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di essere messo a conoscenza degli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e non;


- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione ed in rispetto dei principi dello statuto associativo.

Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione; non è mai ripartibile fra i soci/e durante la vita dell'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 12 - L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati e delle associate entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante:

- a) avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, la firma del Presidente e del Segretario;
- b) l'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali mezzi telematici con ricevuta di ritorno o lettura, in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

- c) È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del/della Presidente dell'associazione, dei/delle componenti del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei/delle componenti del Collegio dei Revisori dei Conti una volta ogni cinque anni;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.
- e) delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica
- f) delibera in materia di variazione della sede all'interno dello stesso Comune

Essa ha luogo almeno una volta all'anno sociale e tutte le volte che il Consiglio Direttivo ritenga necessario convocarne una.

Articolo 16 - Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati/e maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio/a può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato/a (ad esclusione del Consiglio Direttivo i cui ruoli non sono delegabili). I soci/e minorenni hanno solamente diritto di parola ma non di voto e sono rappresentati dai tutori legali con diritto di voto per essi.

L'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita in prima convocazione previa la presenza di un quantitativo superiore alla meta degli associati e di tutto il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita a prescindere dal numero di presenti previa la presenza di tutto il Consiglio Direttivo.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione a maggioranza assoluta di voti di tutti gli associati ed in seconda convocazione a maggioranza semplice di voti di tutti gli associati presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le modalità di votazione dell'assemblea straordinaria sono le medesime dell'assemblea ordinaria descritta nell'Articolo 16.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza, previo suo consenso, dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including a date "12/11/2017" and a signature "Am...".*

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti fra gli associati/e maggiorenni in relazione ai/alle quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni, sono rieleggibili e devono venir votati mediante maggioranza assoluta sia in prima che in seconda convocazione; qualora non si raggiungesse la maggioranza assoluta in entrambe le convocazioni, si procederà ad una terza ed ultima convocazione. In caso di esito ancora negativo il Consiglio Direttivo verrà automaticamente riconfermato per l'anno successivo.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice presidente, il Segretario ed il Consigliere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione è fatta a mezzi telematici con ricevuta di ritorno/lettura e dovrà essere consegnata non meno di tre giorni prima della adunanza. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervengano tutti i componenti. Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, l'ammissione degli associati/e;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati/e;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione seguendo le delibere delle assemblee, eccezion fatta del Presidente che può agire e rinominare i responsabili in modo autonomo, andando anche contro le precedenti delibere, in modo da assicurare il corretto svolgimento delle attività;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi componenti.
- l) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 21 – Il Consiglio Direttivo e il Presidente

- Presidente

*Handwritten signatures and initials:*  
- A vertical line with "x" and "v" marks.  
- Signature: "Andrea"  
- Signature: "Piero Fedioli"



Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, previo consenso del Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci/e per l'elezione del/della nuovo/a Presidente.

Il Presidente e il Consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione dell'Associazione.

Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

- Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

- Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione della proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico eccezion fatta incarichi specifici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi da istruttore, gestore di precisi progetti associativi.

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23 - Deve essere assicurata una sostanziale trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione previa all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

*Handwritten signature and date:*  
10/01/2017  
Aut. 11/1/2017

Articolo 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea in prima convocazione con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

### **Norma finale**

Articolo 25 - Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Torino, li 11 Dicembre 2023.

*40/2 Milano*  
*Autella*  
*Antonio Fedele*